

successo, nel senso che il TAR ha dato ragione all'azienda, ma si è creato un clima non sereno, quindi non utile per affrontare problemi di questa complessità. Di conseguenza, ho dato indicazioni ai nostri legali di ritirare il ricorso che era stato presentato avverso la riapertura dell'AIA. Sapete, infatti, che recentemente il Ministro Clini ha deciso di riaprire i termini per la discussione dell'AIA, dopo l'adozione della nuova direttiva da parte dell'Unione europea, sia pure ancora non recepita dal nostro Stato. A ogni modo, abbiamo ritirato quel ricorso, sebbene fosse sostenuto da ragioni giuridiche, perché non credo che la strada sia quella del conflitto continuo. Viceversa, dobbiamo ragionare, dialogare e confrontarci con l'autorità pubblica e individuare insieme delle scelte condivise per tutelare meglio l'ambiente. Pertanto, quel ricorso che era stato presentato al TAR avverso la riapertura dell'AIA è stato ritirato.

Uguualmente, in merito all'altro ricorso che si intendeva effettuare per quella parte della sentenza del TAR che ci dava torto sull'AIA 2011, abbiamo deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato. Insomma, credo che occorra rasserenare l'ambiente poiché questa continua conflittualità e questo ricorrere sempre al giudice per risolvere le questioni non mi sembra corretto ».

Al Ministro Clini, ha aggiunto il presidente dell'Ilva Ferrante, va riconosciuto non soltanto il merito di aver riaperto la procedura per l'AIA, ma anche di avere convocato un tavolo comune per trovare soluzioni condivise nell'ambito del nuovo provvedimento.

Il dottor Ferrante ha, poi, precisato come l'iniziativa della procura della Repubblica di Taranto sia stata meritoria, avendo richiamato fortemente l'attenzione, non soltanto delle autorità locali, ma anche di quelle nazionali e regionali, attorno alle problematiche dell'Ilva che investono l'intero territorio della provincia di Taranto, compromesso a causa dell'impatto ambientale dei i grossi insediamenti industriali presenti nella zona.

Nel corso dell'audizione sono stati approfonditi i seguenti punti:

- 1) la sussistenza attuale di un pericolo per la salute pubblica riconducibile all'attività dell'acciaieria;
- 2) eventuali finanziamenti concessi dalla Stato (o oggetto di futura concessione) per le opere di miglioramento strutturale e tecnologico degli impianti;
- 3) gli effetti connessi alla chiusura degli impianti;
- 4) le caratteristiche degli impianti siderurgici in Europa;
- 5) le emissioni di diossina.

1) In merito all'inquinamento in atto, il dottor Ferrante ha dichiarato: « Non sono un tecnico o un medico per dare una risposta dal punto di vista scientifico. Ritengo, anche per quanto i nostri tecnici hanno affermato e accertato, che non c'è un pericolo immediato per la salute pubblica. In questo momento, tale affermazione è ancora più forte rispetto al passato, quando i fattori inquinanti erano certamente superiori a quelli che possono esserci oggi. Detto questo,

sono convinto che bisogna migliorare e attenuare sempre di più l'impatto di questo stabilimento straordinario. Come sapete, solo a vederlo è enorme, anche se bisogna dire che è nato e posizionato male. Il posizionamento dello stabilimento non è corretto. Per esempio, l'aver collocato i parchi minerari a ridosso di alcuni centri abitati — mi riferisco al rione Tamburi e a Statte — non è stata la scelta più felice. Probabilmente andava posizionato in maniera diversa. Uno dei problemi per attenuare l'inquinamento è proprio quello dei parchi minerari. Si fanno delle cose e ce ne sono anche altre che vengono studiate, ma il posizionamento dei parchi in quella zona crea certamente alcuni problemi, come dimostrano anche gli accordi di programma che erano stati presi. Del resto, anche la collocazione delle cokerie poteva essere fatta in maniera diversa. A ogni modo, oggi la situazione è questa e bisogna lavorare per attenuare e limitare tutti gli agenti che possono creare inquinamento ».

2) In merito ai finanziamenti statali, si tratta di finanziamenti destinati all'attività di bonifica dei terreni, ma il dottor Ferrante ha fatto riferimento ad ulteriori finanziamenti che potranno essere concessi all'Ilva qualora dovesse dimostrare di avere migliorato le tecnologie in atto.

3) Quanto, poi, agli effetti della chiusura degli impianti, il presidente dell'Ilva si è espresso nei seguenti termini: « Il provvedimento del Gip è molto chiaro e netto poiché dispone la chiusura degli impianti. Pertanto, se dovesse essere mantenuta — salvo il riesame — questa intenzione di chiudere i sei impianti incriminati significherebbe chiudere tutto lo stabilimento di Taranto, ma non solo, anche quelli di Genova e di Novi Ligure perché questi vivono sulla base del prodotto dell'acciaieria di Taranto. Insomma, se si chiudono i sei impianti in cui c'è la produzione a caldo dei coils e delle bramme non sarebbero riforniti né i laminatoi di Taranto, né quelli di Genova, né quelli di Novi Ligure. Come vi dicevo prima, lo spegnimento degli impianti è una procedura estremamente complessa, difficile e anche non breve. Certo, la chiusura sarebbe un evento tragico per la vita dell'azienda. (...) vorrei chiarire che neppure io sono un tecnico, ma, da quello che ho potuto capire in questa fase, la produzione dell'acciaio può essere fatta attraverso due tipi di impianti o a ciclo integrale, come a Taranto, o a forni elettrici. La soluzione di Taranto è del primo tipo. Genova fa altre cose. Non si può paragonare Genova a Taranto perché quest'ultimo stabilimento produce a ciclo integrale, quindi a caldo, la prima fase del ciclo produttivo dell'acciaio. Pertanto, da Taranto nascono i coils e le bramme che vengono poi destinati ad altri impianti dove, a freddo, vengono lavorati e raffinati. I laminati escono da Taranto, ma anche da Genova e da Novi Ligure. Tuttavia, se chiudiamo la parte relativa alla lavorazione a caldo di Taranto, chiude anche Genova e Novi Ligure ».

4) Con riferimento alla situazione degli altri impianti europei che producono acciaio, è stato precisato che in Europa di impianti siderurgici a ciclo integrale non vi è solo quello di Taranto, ma ve ne sono anche ulteriori in diverse nazioni europee, come la Francia, la Germania, il Belgio e la Spagna. La Commissione europea ha emesso

una direttiva per le emissioni industriali, che vale per tutti i Paesi UE. Vi è, quindi, l'obbligo, per tutti gli stabilimenti siderurgici europei a ciclo integrale, di adeguarsi alle medesime norme e sulla base delle medesime regole. Pertanto, parlare di adeguamento dello stabilimento di Taranto significa parlare dell'adeguamento di tutti gli stabilimenti europei che utilizzano minerali e fossili per la produzione di acciaio, adeguamento che dovrà essere effettuato utilizzando le stesse soluzioni tecnologiche.

5) In merito alle emissioni di diossina, Giancarlo Quaranta, audito unitamente al Presidente Ferrante, ha dichiarato: « (...) Presidente, dal punto di vista tecnico, le posso garantire che lo stabilimento di Taranto, oggi, per quanto riguarda la variabile o il parametro diossina, è l'unico in Europa che ha un valore di emissione al camino inferiore a 0,4 nanogrammi perché gli interventi fatti a Taranto hanno anticipato le migliori tecniche disponibili pubblicate dalla Commissione europea l'8 marzo 2012. Tenga presente che abbiamo raggiunto il valore imposto dalla legge regionale nell'anno 2011, quindi vuol dire che abbiamo anticipato i termini. (...) La diossina si trova in maniera diffusa in diverse parti del terreno delle nostre città e delle nostre campagne; non è un elemento presente soltanto in quella zona. Bisogna capire se la quantità di diossina presente sia superiore a certi limiti. La diossina oggi emessa dai camini dell'Ilva rispetta i parametri stabiliti dalle disposizioni regionali. (...) ».

5 – Il riesame dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Taranto e gli ulteriori sviluppi investigativi.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio è stato nuovamente audito dalla Commissione in data 18 settembre 2012 ed in tale occasione ha prodotto ulteriore documentazione attinente all'inchiesta in corso; in particolare, i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame, i provvedimenti emessi dal Gip con riferimento alla custodia giudiziaria, il provvedimento del tribunale del riesame quale giudice dell'esecuzione e le direttive disposte dalla procura in relazione alla custodia degli impianti e alle modalità di esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

Un primo dato evidenziato è stato quello relativo alla posizione assunta dalla difesa nel corso dell'incidente probatorio, nel senso che le conclusioni peritali non sono state contrastate con consulenze tecniche di parte, circostanza questa che è risultata quanto meno anomala, considerato che l'incidente probatorio è una modalità di assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari che consente le più ampie garanzie difensive, trattandosi di un'anticipazione della prova dibattimentale nel contraddittorio fra le parti.

Concluso l'incidente probatorio, la procura ha acquisito ulteriori elementi di prova a supporto dell'ipotesi accusatoria, elementi rappresentati da numerosissime relazioni provenienti dall'Arpa e da un'approfondita e minuziosa indagine svolta dai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce, i quali avevano installato una rete di telecamere ad altissima risoluzione ad alcuni chilometri dallo stabilimento, monitorando l'area per 40 giorni.

La documentazione visiva ricavata ha evidenziato, secondo quanto dichiarato dal procuratore, un elevato numero di episodi di *slooping*, cioè emissioni fuggitive che partivano dalle zone più disparate dello stabilimento e che superavano nelle ore diurne oltre 200 casi nel giro di 40 giorni. A questo numero devono poi aggiungersi gli episodi verificatisi nelle ore notturne, trattandosi di impianti che operano a ciclo continuo.

In più sono stati acquisiti numerosissimi esposti, di cui circa 150 presentati dai proprietari di edifici e di appartamenti che denunciavano l'azienda per diversi reati, quali danneggiamento, imbrattamento, articolo 674 del codice penale. Una denuncia corposa è stata presentata anche dal sindaco di Taranto.

Proprio sulla scorta dei dati emersi nel corso dell'incidente probatorio e degli ulteriori elementi acquisiti attraverso le indagini di polizia giudiziaria, la procura si è determinata ad avanzare al Gip presso il tribunale di Taranto richieste di misure cautelari, personali e reali, e sono stati contestati i reati di pericolo concreto (primo fra tutti il reato di disastro ex articolo 434, commi 1 e 2 del codice penale) per la dimostrazione dei quali è stata di fondamentale importanza la perizia epidemiologica disposta in sede di incidente probatorio.

Con riferimento alle motivazioni che hanno indotto la procura a formulare richieste di misura cautelare personale, è stata sottolineata la reiterazione nel tempo delle condotte criminose da parte dei vertici dell'Ilva. Testualmente il procuratore Sebastio ha dichiarato: « Per quanto riguarda noi, vi ho detto che abbiamo iniziato nel 1982. Dopodiché, vi sono stati almeno altri quattro procedimenti penali da parte nostra, con la caratteristica che, in ogni procedimento, saliva il livello qualitativo dei reati. Infatti, nel primo processo del 1982 veniva contestato — penso per la prima volta in Italia, nella giurisprudenza dell'epoca — l'articolo 674 del codice penale. Negli altri processi, si è via via saliti di livello perché, man mano che si andava avanti, ci rendevamo conto che la situazione cominciava a manifestare segni di maggiore gravità.

Quindi, dopo quel primo processo con la banale contravvenzione di cui vi dissi, negli altri processi — potete vedere le sentenze, che, peraltro, abbiamo allegato al procedimento penale in corso — noterete che i reati salgono gradualmente di livello.

Quando, poi, si arriva al punto accertato che si cominciano ad abbattere 1.500-2.000 capi di bestiame perché si scopre che le loro carni sono inquinate dalla diossina; quando si comincia a scoprire che il latte di alcune gestanti presenta tracce di diossina; quando il sindaco di Taranto inibisce l'utilizzazione dei giardinetti pubblici del quartiere Tamburi ai bambini e ai possessori di cani perché ha accertato che nell'erba ci sono tracce di berillio, di PCB (policlorobifenili) e di diossina; quando poi si accerta che nella scuola elementare « Grazia Deledda », situata in quel quartiere, i bambini calpestano polveri di diossina e i tecnici dell'incidente probatorio individuano la matrice genetica di quella diossina come di provenienza siderurgica (infatti, le molecole di diossina hanno dei rivelatori interni, come un'impronta digitale, per cui il tecnico è in condizione, facendo un'analisi, di stabilire la provenienza); insomma, quando si arriva a questa situazione, è chiaro che siamo costretti a contestare reati.

(...) Pertanto, le misure di custodia personale sono dovute al fatto che abbiamo avuto di fronte soggetti che erano già stati condannati, anche se non per gli stessi reati, visto che questi salivano via via di livello. Per esempio, in occasione dell'ultimo processo, quello delle cokerie, nel corso del quale sequestrammo quattro cokerie perché scoperte inquinanti, contestammo l'articolo 437 del codice penale, che è un reato grave. I soggetti imputati si presero una condanna — mi pare — di due anni, due anni e mezzo di reclusione. Poi, ci fu l'amnistia, o meglio il processo si prescrisse in Cassazione per quindici giorni. Purtroppo, succede.

L'episodio dei parchi minerari è emblematico. La diffusione delle polveri dei parchi minerari è più percepibile perché si vede. La diossina, invece, non si vede, ma è chiaro che la diffusione di diossina è molto più pericolosa della diffusione delle polveri (PM10, PM5 e così via).

Ricapitolando, la prima sentenza è del 1982. Nel 1983, l'Italsider di Stato inaugurò il sistema di irrorazione dei parchi minerari. Difatti, le famose lance che buttano fissante sui parchi minerari non sono una scoperta degli ultimi tempi, ma furono installate nel 1983. Da quell'epoca in poi ci sono stati almeno quattro procedimenti penali, nei quali puntualmente l'azienda si è difesa dicendo che sui parchi minerari si può buttare il fissante e non si può fare altro. Questa tesi, però, è stata abbondantemente smentita dai consulenti d'ufficio in quei quattro procedimenti penali. Basta andare a leggere le motivazioni di oltre una decina di sentenze, tra primo grado, appello e Cassazione, che hanno fatto strami della tesi secondo la quale il problema veniva risolto buttando il fissante sui parchi minerari.

(...) L'ARPA e i consulenti dell'incidente probatorio hanno detto che non è più il caso di parlare di acqua o di fissante perché, per porre fine al fenomeno dello spolverio, occorre fare la copertura dei parchi minerari.

Qualcuno di voi avrà visto su alcuni giornali di 10-15 giorni fa le due fotografie a confronto, una dei parchi minerari dell'Ilva e l'altra dei parchi minerari dello stabilimento siderurgico della Hyundai in Corea del Sud, che ha più o meno la stessa capacità produttiva. Sono il giorno e la notte. Malgrado ciò, si continua ancora oggi a parlare ex adverso, sostenendo di aver messo le lance e di voler irrorare il fissante 24 ore su 24.

Sotto questo aspetto, sono stato anche costretto a dover far presente all'attuale amministratore, il dottor Ferrante, di fare attenzione perché in questa maniera si espongono al rischio di commettere un ulteriore reato. Infatti, se scaricano 24 ore su 24 liquidi sui parchi, si verificherà un effetto di percolamento nel sottosuolo. Siccome la base sulla quale poggiano i parchi minerari non è stata, a suo tempo, impermeabilizzata e non è mai stato realizzato un sistema di allontanamento dei liquidi, in questo modo, commetterebbero un ulteriore reato perché non è consentito scaricare in quella maniera ».

Come sopra evidenziato, il Gip presso il tribunale di Taranto ha emesso il provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di sette indagati e un provvedimento di sequestro preventivo su taluni impianti, senza facoltà d'uso, che peraltro non era stata richiesta.

È stata interposta impugnazione avanti al tribunale del riesame da parte degli indagati avverso tutti i provvedimenti cautelari.

Quanto alle misure cautelari personali, ne sono state confermate tre, mentre sono state revocate le altre.

Con riferimento al provvedimento di sequestro, il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del Gip introducendo però una modifica in relazione alla nomina di uno dei custodi, individuato nel nuovo presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.

Il Procuratore Sebastio, in relazione al provvedimento del riesame confermativo del sequestro, ha sottolineato come tale provvedimento abbia ulteriormente integrato quello del Gip sostenendo che l'unico modo di interrompere l'inquinamento in atto è quello di bloccare la produzione, dal momento che gli impianti determinano, una volta attivati, inevitabilmente dei fenomeni di inquinamento. Nel provvedimento è precisato: « Deve in definitiva, confermarsi il sequestro, senza facoltà d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati: il provvedimento del Gip va invece modificato quanto alla nomina dei custodi nei termini sopra meglio descritti e come indicato in dispositivo, nonché nella parte in cui prevede che i custodi ingg. Valenzano, Laterza e Lofrumento « avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti », nei termini seguenti: « Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ».

Si sono quindi aperte una serie di questioni attinenti alla nomina dei custodi ed all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione del sequestro.

La sequenza degli atti può essere così riassunta:

il tribunale del riesame ha confermato la nomina, fatta dal Gip, degli amministratori quali custodi tecnici e ha sostituito, come sopra evidenziato, la persona del quarto amministratore custode, cioè il presidente del Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Taranto, che aveva funzioni di carattere contabile-amministrativo, con il dottor Ferrante che, nel frattempo, era stato nominato amministratore delegato dell'Ilva;

dopo qualche giorno, il Gip di Taranto ha adottato un provvedimento con il quale specificava meglio agli amministratori custodi da lui nominati quali fossero le loro competenze. Successivamente, emetteva un secondo provvedimento (doc. n. 1343/3) con il quale, preso atto di notizie dalle quali si desumeva che il dottor Ferrante aveva manifestato l'intenzione di impugnare il provvedimento del Gip e rilevando che si era venuta a creare una sorta di incompatibilità tra la funzione di amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda e la posizione di amministratore custode, revocava la nomina del dottor Ferrante disposta dal tribunale del riesame, sostituendolo con il presidente del Consiglio dell'ordine dei commercialisti, che aveva già in precedenza nominato;

avverso questi due provvedimenti, gli interessati hanno proposto contemporaneamente incidente di esecuzione e appello davanti al tribunale. L'udienza per l'appello è stata fissata in epoca successiva al periodo di sospensione dei termini feriali. Il giudice dell'esecuzione ha trattato la causa e, all'esito, ha dichiarato l'inefficacia dei provvedimenti del Gip, ripristinando, quindi, la funzione di custode già conferita al dottor Ferrante.

Recita, testualmente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione: « Rilevato che in questa sede non può che riaffermarsi l'ovvio principio che le statuizioni del Tribunale del Riesame devono prevalere sia su quelle, ormai riformate, contenute nell'originario provvedimento del Gip, sia su quelle successive emesse dallo stesso organo, in contrasto con quanto deciso dal Riesame, sicché va conseguentemente dichiarata incidentalmente ed a tali fini l'inefficacia dei menzionati decreti emessi dal Gip in data 10 ed 11 agosto 2012 » (doc. 1343/04);

Nello stesso provvedimento, il tribunale ha chiarito che l'organo competente per l'esecuzione era la procura della Repubblica e non il Gip, visto che, nelle more, in quei giorni si era verificata un'incertezza in merito alla competenza. Infatti, la normativa sui custodi amministratori fa riferimento genericamente, ha aggiunto il procuratore, all'« autorità giudiziaria », non al « pubblico ministero », per cui erano sorti dei dubbi circa l'organo giudiziario competente a curare l'esecuzione. Nel medesimo provvedimento del giudice dell'esecuzione si legge « (...) lo stesso tribunale del riesame, in motivazione (cfr pag. 118), ha affermato il principio che l'esecuzione del disposto sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp att cpp, spetta al pubblico ministero procedente, così adeguandosi ad un significativo, seppur non univoco, orientamento di legittimità (cfr Cass Pen 23 3.2011 r. 26729; Cass Pen 17.4.2009 n 30596) ».

L'attività di custodia si è rivelata particolarmente complessa in quanto non si tratta solo di chiudere gli impianti, ma bisogna anche salvaguardarne, per quanto possibile, l'integrità al fine di una possibile eventuale successiva riutilizzazione.

La procura ha quindi emesso una serie di direttive ai custodi e, in una di esse, si è precisato che « i provvedimenti sono chiari e dicono che deve cessare l'inquinamento, che per cessare l'inquinamento occorre fermare la produzione e che non è prevista alcuna facoltà d'uso — anzi, non viene neppure espressamente negata perché non è stata mai richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati — per cui bisogna procedere, cercando di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità degli impianti ».

In una delle direttive della procura si invitano i custodi:

« 1) a procedere immediatamente alla adozione delle misure necessarie alla pronta eliminazione delle emissioni nocive ancora in atto;

2) a procedere alla individuazione delle misure necessarie agli adeguamenti tecnico-ambientali idonei a consentire la ripresa del-

l'operatività degli impianti in totale sicurezza per i lavoratori e la popolazione esposti alle criticità sanitarie riscontrate, nonché ad attuare tutte le ulteriori misure indicate nel provvedimento del Tribunale del riesame del 7/20-08-2012 da intendersi qui integralmente richiamate;

3) a procedere ad elencare analiticamente tutti gli interventi necessari di cui al punto 2) con specificazione dei relativi costi e tempi di esecuzione;

4) a relazionare periodicamente circa le operazioni svolte e a segnalare eventuali difficoltà e/o resistenze da superare a norma di legge, facultando l'utilizzazione di ausiliari ove necessario ».

Con provvedimento del 13 settembre 2012 la procura ha ulteriormente ribadito in una direttiva che:

« 1. Il sequestro impone l'eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose e all'uopo inibisce qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati;

2. che l'utilizzo degli impianti in questione è consentito all'unico fine della bonifica degli stessi in vista della loro eventuale successiva riutilizzazione ai fini produttivi e che pertanto occorre adottare tutte le cautele tecnicamente necessarie per evitare, ove possibile, il deterioramento o la distruzione degli impianti medesimi;

3. che comunque il disposto sequestro inibisce l'utilizzo degli impianti e delle aree sequestrate ai fini produttivi, ivi compresi i parchi minerari ».

A prescindere dalle questioni tecniche attinenti alla custodia degli impianti sottoposti a sequestro, nel corso dell'audizione del procuratore di Taranto, dottor Sebastio, sono stati approfonditi temi importanti, concernenti le seguenti questioni:

1) l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'incremento dei decessi riscontrati nella zona di Taranto e le emissioni provenienti dai camini dell'Ilva, nonché, in genere le condotte contestate nelle imputazioni provvisorie contenute nei provvedimenti cautelari;

2) la pendenza di ulteriori indagini in merito a eventuali ipotesi di condotte omissive imputabili nei confronti di esponenti della pubblica amministrazione;

3) l'esistenza di finanziamenti pubblici finalizzati all'attività di bonifica e/o alla sistemazione degli impianti.

1) Con riferimento alla prima questione il procuratore si è espresso in termini molto chiari evidenziando, da un lato, la natura del reato oggetto di contestazione, dall'altro le difficoltà probatorie in merito alla dimostrazione del nesso causale, precisando però che di volta in volta, quando tale dimostrazione è possibile, vengono instaurati procedimenti separati, peraltro anche più gestibili per una procura delle dimensioni della procura di Taranto: « Mi è stato chiesto da qualcuno come mai si tratta di reati di pericolo e non di danno.

Quando si parla di disastro ambientale, colposo o doloso che dir si voglia; quando si parla di adulterazione o addirittura avvelenamento di sostanze alimentari; quando si parla di articolo 437 del codice penale, cioè di inosservanza delle norme a tutela e a salvaguardia dei lavoratori; sono tutti reati di pericolo. Non possiamo escludere che, a parte questi reati di pericolo, per i quali stiamo già procedendo, il prosieguo delle indagini possa evidenziare anche reati di danno. A questo proposito, mi ricollego alle indicazioni che provenivano dal professor Pecorella. Dico professore perché parliamo di diritto penale, quindi mi rivolgo a lei come professore in materia.

Nel prossimo mese di ottobre, a Taranto, si aprono due distinti procedimenti penali che saranno poi riuniti in uno solo, a dibattimento. Per ognuno di questi procedimenti, si procede per il reato di omicidio colposo per il decesso di 15 più 15 operai per esposizione a fibre di amianto. Quindi, quando si è potuto accertare il nesso di causalità, quanto meno in fase di prospettazione, stiamo andando avanti anche in quell'ottica. Abbiamo, però, preferito separare la questione inquinamento, quindi i reati di pericolo, dai possibili accertati danni a persone.

Peraltro, se parliamo, per esempio, di mesotelioma pleurico, cioè di malattie connesse all'esposizione all'amianto, già esiste un punto di partenza indiscutibile per rintracciare il nesso di causalità. Il mesotelioma pleurico è, infatti, determinato solo ed esclusivamente da inalazione di fibre di amianto. Il problema è che, purtroppo, i tempi di latenza sono anche maggiori di trent'anni, quindi diventa difficile individuare la persona fisica da far sedere sul banco degli imputati.

Del resto, non è per combinazione che in questi due procedimenti per omicidio colposo plurimo i soggetti imputati — perché sono stati rinviati a giudizio — sono anche i vertici dell'Italsider di Stato. Il famoso dottor Sergio Noce, che ho nominato prima (non me ne vorrà) e che da giovane pretore ebbi la ventura di condannare per l'articolo 674 del codice penale, cioè per la diffusione delle polveri dei parchi minerari dell'Italsider di Stato, è nuovamente imputato in questi due procedimenti penali. Questa è un'ulteriore dimostrazione che da parte degli organi giudiziari di Taranto non c'è mai stato un occhio di riguardo per l'azienda di Stato. Se andate a vedere l'elenco, troverete una trentina di imputati, tra i quali ci sono tutti i vertici dell'Italsider di Stato.

In quel caso abbiamo potuto procedere perché il reato non si è prescritto, visto che nell'omicidio il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'avvenuto decesso, che si è verificato in un lasso temporale che impedisce la prescrizione del reato. Le condotte che hanno determinato il decesso risalgono, invece, anche a trent'anni fa. Per questa ragione, abbiamo imputato anche i vertici dell'Italsider di Stato. Ci auguriamo, poi, che il processo possa fare chiarezza sulle responsabilità. L'istanza penale viene, infatti, condotta nei confronti di persone fisiche che devono salire sul banco degli imputati.

Invece, non è facile accertare il nesso di causalità quando si parla di altro tipo di malattie tumorali o addirittura di malattie dell'apparato cardiovascolare. In quel caso, la difesa — giustamente — comincerà a chiedere quante sigarette al giorno fumava la persona morta per un tumore al polmone. Banalizzo la questione proprio per

farvi comprendere la difficoltà di questo tipo di indagini, delle quali siamo pronti, però, a farci carico. Poi, se avremo elementi concreti, andremo avanti; altrimenti archiveremo.

Rispondo anche alla domanda del presidente Pecorella sui decessi. Non li stiamo trascurando, ma siamo una procura relativamente piccola (qualcuno, in altri tempi, ha detto «di frontiera»), quindi pensare di poter gestire procedimenti di dimensioni enormi, diventerebbe velleitario. Preferiamo, allora, procedere separando le varie questioni perché in questo modo avremo dei processi gestibili, che potremmo portare a termine in maniera concreta, salvaguardando anche i termini di prescrizione. Se noi, piccola procura periferica, ci andiamo a «ingolfare» con indagini pachidermiche, corriamo il rischio di non arrivare a conclusioni concrete. Procediamo, dunque, per gradi e vediamo se riusciamo a ottenere dei risultati».

2) Con riferimento al secondo punto, il procuratore ha confermato che pendono ulteriori indagini anche sotto il profilo degli aspetti procedurali amministrativi: «Non devo dire io che il magistrato deve essere particolarmente attento in questo settore. Ci possono essere atti amministrativi che possono anche essere sbagliati. In relazione a questi atti, poi, ci sono i rimedi previsti dalle norme. Tuttavia, perché possa intervenire il magistrato penale — è banale quello che dico — occorre non solo che ci sia stato un atto in violazione alla norma di legge, ma anche che sia stato fatto apposta. Altrimenti, ogni volta che un tribunale amministrativo annulla un provvedimento amministrativo, automaticamente, dovrebbe nascere un procedimento penale.

(...) Come ho detto in premessa, non abbiamo ancora completato il quadro delle imputazioni. Infatti, non abbiamo ancora fatto delle imputazioni formali. Mi perdonerà il professore se uso il termine «imputazione» in maniera impropria. A ogni modo, stiamo valutando tutti gli aspetti. Dopodiché, dobbiamo prendere in considerazione anche la competenza per territorio.»

Le ulteriori indagini non riguardano solo aspetti attinenti alle procedure amministrative, ma anche ulteriori episodi di inquinamento: «Stiamo, infatti, approfondendo le indagini in diverse direzioni. Per esempio, per quanto riguarda i cumuli di polveri provenienti dagli elettrofiltri, ci sono dei filmati — che ho allegato — girati all'interno dello stabilimento riguardo alle procedure di svuotamento degli stessi elettrofiltri che sono raccapriccianti. Non so se qualcuno di voi ha avuto occasione — qualcosa è stato pubblicato anche su internet — di vedere le modalità di eliminazione delle polveri degli elettrofiltri, che sono impregnate di diossina. Al momento, stiamo cercando di capire dove sono andati a finire questi cumuli. L'indagine — ripeto — non è ancora completa. Anche per quanto riguarda le discariche, stiamo verificando. Cerchiamo di definire tutto quello che è definibile per non perdere tempo, ma la nostra attività non è esaustiva. Insomma, cerchiamo di andare avanti.»

Infine, sempre su questo aspetto specifico, ha fatto riferimento a intercettazioni telefoniche che sono in corso di esame da parte della procura: « (...) un'ulteriore indagine, che si è sviluppata separatamente. Un troncone di questa indagine è stato poi stralciato e riunito

a quella in corso sull'Ilva. Mi riferisco a quel pezzo che ha riguardato la vicenda di un rappresentante dell'Ilva e di un consulente della procura che era stato chiamato da noi e che già in passato aveva fatto numerose altre perizie, debbo dire estremamente positive. Comunque, quella parte di indagine è stata stralciata e inserita nell'indagine Ilva.

È vero che c'è altro materiale, ma debbo dire che forse è stato anche enfatizzato da certa stampa. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo seguito e continuiamo a seguire una linea di assoluta riservatezza. Vi sono diverse intercettazioni telefoniche e altre problematiche che sono emerse. Noi, però, siamo magistrati, quindi dobbiamo accertare le ipotesi di reato. Tutto ciò che non è ipotesi di reato non ci deve interessare, anche se, da un punto di vista sociale, debbo dire che certi quadri sono deludenti. A ogni modo, l'indagine è in fase di completamento. Non posso dire altro.»

3) Quanto ai finanziamenti pubblici da parte dello Stato per il recupero degli impianti esistenti all'interno di uno stabilimento privato, evidentemente questa possibilità non sussiste. Potrebbero essere stanziati finanziamenti pubblici per la bonifica dei territori circostanti, partendo dal concetto che, in quel caso, le cause o le concause siano riconducibili a diversi fattori. In ogni caso, il presupposto per passare alla bonifica del territorio è che si sia posto fine alle fonti di inquinamento.

La recente estensione ai reati ambientali della legge n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche non è stata applicata al caso in esame in quanto vi sono alcune problematiche applicative.

Ed, infatti, ha precisato il procuratore, la maggior parte dei reati per i quali sono in corso le indagini non rientrano fra i reati presupposto che legittimano l'avvio del procedimento per il riconoscimento della responsabilità amministrativa ai sensi della legge n. 231 del 2001.

Deve infatti osservarsi, e questa non può che essere ritenuta una lacuna normativa da parte del legislatore, come non siano inclusi tra i « reati presupposto » il disastro ambientale (articolo 434 del codice penale), l'avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e altri reati previsti dal codice penale e offensivi anche dell'ambiente.

Sono, invece, previste le seguenti ipotesi contravvenzionali, ai sensi del nuovo articolo 25 undecies decreto legislativo n. 231 del 2001:

scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1);

scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2);

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3);

superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5);

scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle regioni (articolo 137, comma 5);

mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sotto-suolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11);

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a);

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6);

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b);

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3);

effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5);

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3);

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1);

inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2);

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4);

traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1);

attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2);

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6);

omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti

pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni (articolo 260-*bis*, comma 7);

accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-*bis*, comma 8);

accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-*bis*, comma 8, secondo periodo);

soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5);

reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono (articolo 3, comma 6);

reati ambientali previsti dal decreto legislativo n. 202 del 2007;

misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi.

Dunque la procura sta valutando, con riferimento a talune ipotesi contravvenzionali contestate, se e come avviare la procedura ai sensi della legge n. 231 del 2001.

6 – *Gli effetti delle sostanze inquinanti sui bambini. L'attività di Governo.*

Non può non evidenziarsi, attraverso una semplice analisi temporale degli accadimenti, quale sia stata la condotta del Governo, e in particolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla gravissima emergenza ambientale e sanitaria che è stata accertata nella città di Taranto nell'ambito del procedimento penale condotto dalla locale procura, concernente l'impianto siderurgico Ilva.

In una prima, ma importantissima fase dell'indagine, la procura ha proceduto, attraverso l'incidente probatorio innanzi al Gip, ad approfondire quelle che sono le tematiche più importanti relativamente allo stabilimento Ilva:

l'accertamento degli inquinanti provenienti dall'impianto siderurgico;

l'accertamento degli effetti dell'inquinamento sulla popolazione.

Ebbene, il procuratore Franco Sebastio, a seguito del deposito della prima relazione peritale (ossia quella di carattere chimico), aveva inviato, in data 2 febbraio 2012, una lettera al Ministero dell'ambiente, al Presidente della regione Puglia, al presidente della provincia di Taranto ed al sindaco di Taranto.

In tale lettera il procuratore aveva evidenziato come, dalla relazione tecnica, si desumessero elementi conoscitivi tali da destare particolare allarme, che « possono e debbono essere valutati dagli enti diretti destinatari di questa comunicazione, i quali sono titolari di

specifici poteri-doveri di intervento in materia ambientale e, soprattutto, di tutela della salute ed incolumità delle persone da esercitare senza ritardo ».

L'iniziativa del procuratore Sebastio si inserisce, evidentemente, in una prospettiva costruttiva di collaborazione istituzionale, nella piena consapevolezza che la magistratura non può supplire alle inadeguatezze e inefficienze della pubblica amministrazione, ma certamente può essere di stimolo nel segnalare situazioni particolarmente gravi accertate nell'ambito di indagini giudiziarie.

Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2012 il procuratore Sebastio ha precisato di non avere avuto ancora alcuna risposta alla lettera, che così concludeva: « in vista degli eventuali successivi sviluppi dell'indagine, che rientrano nella competenza di questa autorità giudiziaria, prego volere informare con la massima urgenza questa Procura delle iniziative che i soggetti destinatari di questa comunicazione riterranno di adottare ».

Quale è stata, dunque, la prima reazione del Governo ?

In una prima fase, nonostante la lettera suindicata, non vi è stata una presa di posizione da parte del Governo, né, almeno fino alla data dell'audizione del dott. Sebastio, vi è stata alcuna comunicazione in merito alle eventuali iniziative intraprese o da intraprendere (rilevanti, evidentemente, anche per le determinazioni ulteriori che gli inquirenti avrebbero dovuto di lì a poco assumere).

Ancora più sorprendente è la mancata partecipazione del Ministero dell'ambiente, quale persona offesa, all'udienza celebrata innanzi al Gip in sede di incidente probatorio, nell'ambito della quale sono stati sentiti, nel contraddittorio fra le parti, i periti che avevano proceduto alla elaborazione delle relazioni tecniche.

Al di là del fatto che, di certo, non era obbligatoria la presenza delle persone offese, è evidente che l'attualità delle problematiche ambientali, la situazione di allarme ambientale e sanitario, avrebbero dovuto costituire sufficienti ragioni perché il Ministero dell'ambiente partecipasse all'udienza.

Peraltro, va sottolineato anche un altro aspetto.

Da circa due mesi era stata rilasciata all'Ilva Spa dal Ministero dell'ambiente l'AIA, quella stessa che poi sarebbe stata rimessa in discussione di lì a poco, nonostante fosse stata preceduta da una lunga istruttoria durata circa quattro anni.

Ebbene, la partecipazione all'udienza del Ministero dell'ambiente avrebbe potuto costituire un momento di arricchimento conoscitivo attraverso l'acquisizione in quella sede di importanti informazioni in merito alle emissioni promananti dalla stabilimento Ilva. Avrebbe anche, di certo, rappresentato un segnale di presenza dello Stato e dei suoi organi centrali rispetto ad una problematica ambientale di dimensioni uniche in Italia.

La perizia epidemiologica, che pure è stata discussa in sede di incidente probatorio, ha rappresentato una situazione di gravissima emergenza sanitaria, atteso che gli inquinanti cui la popolazione

dell'intera città di Taranto è esposta producono effetti a lungo e a breve termine, con un forte impatto anche sui bambini.

In sostanza, oggi, e non fra venti anni, i bambini sono soggetti ad una maggiore incidenza di malattie.

È sufficiente, sul punto, richiamare quello che è stato riferito dai periti, i quali hanno più volte ribadito, nel corso dell'esame orale, come « lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione », e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto « la situazione sanitaria di Taranto sia grave », tenuto anche conto del confronto con la popolazione dell'intera regione Puglia: una « situazione di pressione ambientale, di stato di salute complessivo non solo di alcune aree di Taranto, ma di Taranto nel suo complesso rispetto alla regione, che è difficilmente riscontrabile in altre aree del Paese ... ».

Ed ancora: « Questa relazione importante tra inquinamento ambientale e incidenza di eventi coronarici di infarto è una delle cose forse più importanti in questo momento, perché ha un effetto non molto ritardato e su cui un intervento di prevenzione ambientale potrebbe ridurre l'incidenza di questi fenomeni in maniera importante. È ovvio che quando si pensa al danno ambientale si pensa ai tumori, è indubbio che il tumore è una malattia importante, ma la frequenza di patologie coronariche è altrettanto importante e su questa si può fare un intervento immediato. Il secondo aspetto che ci ha ... , che mi ha colpito è l'impatto sui bambini, è ovvio che l'impatto sui bambini ha un'importanza notevole, perché si tratta di una popolazione particolarmente suscettibile e della protezione dei bambini in qualche modo noi siamo tutti corresponsabili, quindi questi due elementi a me hanno colpito e devo dirvi che anche con precedenti di numerose indagini che abbiamo condotto in altre parti del paese, questa coerenza degli effetti che abbiamo visto a Taranto non sono stati... non è facile trovarli... ».

Le sostanze inquinanti causano, secondo i periti « effetti avversi sulla salute infantile e sulla gravidanza ». Insomma, « allo stato attuale delle conoscenze appare evidente che gli effetti (...) sulla salute sono molto complessi ed importanti, non solo per le patologie tumorali ma anche per il coinvolgimento della fisiologia di molti organi ed apparati, provocando gravi danni allo stato di salute degli esposti ». Tra le malattie con le quali c'è un'associazione ci sono la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia linfocitica cronica, i linfomi non Hodgkin e il mieloma multiplo.

Commentando i risultati dello Studio SENTIERI 1995-2002, il dottor Forastiere (uno dei periti medici) ha dichiarato, all'udienza del 30 marzo 2012 (v. pag. 29/30 del verbale da fonoregistrazione):

« Quindi questo è un quadro di Taranto rispetto all'insieme della Puglia, anche tenendo conto degli indicatori di deprivazione a livello comunale, che testimonia una più alta mortalità per i cittadini di Taranto e Statte sia negli uomini che nelle donne. Ora non mi dilungo per i singoli dati delle donne. Il dato che, in qualche modo, ha fatto ritenere preoccupante la situazione di Taranto è la mortalità infantile che vede, in questo periodo, un eccesso di mortalità del 18% specialmente per le condizioni morbose di carattere perinatale, che sono sostanzialmente le malattie respiratorie acute al di sotto del-

l'anno di età, ma anche nello specifico la mortalità per tutti i tumori nei bambini. Ora la mortalità per tumore, per fortuna, sta diventando un evento raro grazie alle terapie che sono in corso. Taranto aveva questo eccesso del 50 per cento della mortalità per tumori infantili.»

E dunque, è come se si fosse fatto un salto indietro, all'incirca, di più di cento anni quando, in corrispondenza dell'inizio dell'era industriale, non esistevano le norme a tutela dell'ambiente e dei lavoratori e la produzione era l'unico obiettivo da perseguire.

Diverse sono le testimonianze acquisite, e particolare risalto ha avuto la vicenda relativa al piccolo Lorenzo, un bambino di tre anni, nato a Taranto, al quale hanno diagnosticato un tumore al cervello quando aveva l'età di due mesi e mezzo.

Non vi è nessuna prova, occorre sottolinearlo, in merito al nesso causale tra la patologia insorta e l'esposizione della madre agli inquinanti, ma, in un certo senso, il padre del bambino, nel raccontare la sua drammatica storia, ha voluto fornire una importante testimonianza per risvegliare le coscienze su ciò che significa, o può significare, in concreto una vita spezzata.

Ebbene, quando si è assistito ad un vero « risveglio » degli organi di Governo?

Deve prendersi atto che tale momento ha coinciso con il passaggio dall'emergenza sanitaria ed ambientale all'emergenza sociale, economica, lavorativa.

Ossia quando, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo degli impianti a caldo, ci si è trovati di fronte alla concreta possibilità che venissero chiusi a breve e che si creasse un problema a livello di produttività e di competitività dell'Ilva rispetto alle altre imprese operanti in Europa.

Sia il Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, sia il Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, si sono quindi recati a Taranto, e sono intervenuti più volte sulle questioni attinenti all'Ilva.

Il Ministro Clini (come da lui stesso dichiarato alla Camera dei deputati nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII e X nella seduta del 14 agosto 2012) ha avuto incarico dal Presidente Monti di avviare un tavolo politico tecnico con l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva degli stabilimenti, compatibilmente con la protezione dell'ambiente.

Si è, dunque, aperto un intenso dibattito in ambito parlamentare e governativo, sono state presentate interrogazioni parlamentari ai Ministri interessati, alcune delle quali ancora in corso.

Il Ministro Clini, in merito alla riapertura della procedura AIA, non l'ha ricollegata agli esiti delle indagini giudiziarie, ma all'introduzione di due elementi di « novità » che necessitavano di essere presi in considerazione nell'ambito della nuova procedura.

Testualmente, ha dichiarato: « abbiamo avuto, da un lato, nuove informazioni circa la concentrazione in aria nell'area di Taranto, non tanto specificatamente in Ilva, di un inquinante, il benzopirene, che è un inquinante cancerogeno, e, dall'altro lato, la decisione della